

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel. dott. Rosa Selvarolo Giudice dott. Stefania Grasselli Giudice

Nel procedimento unitario promosso su ricorso di * con sede legale in Firenze, Piazza Cesare Beccaria 4, cod. fisc. e P.IVA *, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott.ssa * (cod. fisc. *), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Francesco D'Angelo, Eugenia Tognocchi e Lucrezia Floriddia per l'omologazione degli Accordi di Ristrutturazione ex art 48-57 CCII ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE**

Premesso che

Con ricorso depositato in data 29.06.2026 la società * ha richiesto l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dalla medesima stipulati con * [...] in data 25.05.2026 e Banco BPM in data 26.06.2026. Gli accordi sono stati pubblicati al Registro delle Imprese in data 1.07.2026 e in data 30.06.2026. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione non sono state proposte opposizioni. Il tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 26.08.2026 per la comparizione delle parti disponendo la comunicazione del provvedimento, a cura del debitore ai creditori. A tale udienza il tribunale si è riservato di decidere.

Rilevato che

La società * è una società attiva nel settore immobiliare ed è proprietaria di un immobile di rilevante valore sito in Firenze, via San Domenico n. 87. La * fa parte di un gruppo composto da: * società capogruppo e holding di partecipazioni; * società che svolgeva, con il marchio "V.C.", l'attività di gestione dell'ospedale sito nell'Immobile San Domenico nei confronti di clientela privata e di assicurazioni; Istituto * società che svolgeva, con il marchio *, l'attività di gestione dell'ospedale sito nell'Immobile San Domenico nei confronti della clientela pubblica in accreditamento con il servizio sanitario nazionale. Tutte le Società del Gruppo sono soggette all'attività di direzione e coordinamento di * risultante anche da iscrizione presso l'apposita sezione del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497- bis c.c. Le società del Gruppo sono venute a trovarsi in stato di crisi le cui origini, secondo quanto riferito nel ricorso, sono riconducibili, in sintesi, a due macro-cause:

- (1) la dilatazione dei tempi per la realizzazione dell'Immobile San Domenico, e la contestuale cessazione dell'attività chirurgica di V.C. che hanno comportato:
 - i un incremento dei costi di costruzione;
 - ii una rilevante perdita dell'avviamento gestionale di V.C.;
- (2) il sovradimensionamento dell'organizzazione di * e di Istituto Prosperius rispetto alla effettiva occupazione che ha determinato:

i una struttura di costi non adeguata all'effettiva attività svolta;
ii un organico sovrabbondante rispetto sia al volume di affari sia al numero di ricoveri.
Quanto, specificamente, a * l'origine della crisi è dipesa dal mancato incasso dei canoni di locazione dell'immobile San Domenico da parte di Istituto Prosperius e * attesa la crisi finanziaria in cui queste ultime versavano. In ragione di tale stato di crisi, in data 12 gennaio 2024 le Società del Gruppo hanno fatto accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi degli articoli 12 e seguenti CCII. All'esito della composizione negoziata:
(i) * ha valutato di poter superare la propria situazione di crisi in considerazione della capienza, per il pagamento di tutti i relativi debiti, del valore di cessione della quota di proprietà dell'Immobile Rosselli;
(ii) * e Istituto Prosperius, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), CCII, hanno fatto accesso al concordato semplificato;
(iii) * ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), CCII, ha individuato l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti da omologarsi ai sensi dell'articolo 57 CCII quale strumento idoneo al superamento della propria situazione di cui all'articolo 12, comma 1, CCII. Il patrimonio immobiliare di * è unicamente composto dall'Immobile San Domenico, ove il Gruppo svolgeva - e i cessionari dei Rami d'Azienda tuttora svolgono, in forza di contratti di locazione - l'attività sopra indicata.

L'Immobile San Domenico è gravato da ipoteca di primo grado iscritta per complessivi Euro 49.000.000,00, posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Istituto Prosperius derivanti dal Finanziamento Ipotecario contratto con BMPS, la cui esposizione attuale è pari a circa Euro 27,1 milioni, erogato in forza del contratto di Mutuo n. 1800-741879686/18, con atto pubblico ai rogiti dell'Avv. Rita Abbate, Notaio in Reggello, del 2 agosto 2018, rep. n. 13334, racc. n. 10672, registrato a Firenze il 3 agosto 2018 al n. 26218, serie 1T, finanziamento a medio-lungo termine con ammortamento graduale del capitale, per iniziali Euro 24.500.000,00 di capitale da rimborsare in 15 anni mediante pagamento di 30 rate semestrali, tasso variabile pari all'Euribor 6 mesi/360 + 2,500 punti annui, garantito da: (a) iscrizione ipotecaria sull'Immobile San Domenico per complessivi Euro 49.000.000,00; (b) fideiussione specifica fino a concorrenza dell'importo di Euro 49.000.000,00, rilasciata da * da * da Mario Bigazzi e dalla Immobiliare Martina di Maria Stella Reali e C. s.n.c. (ora Immobiliare Martina di Maria Stella Reali e C. s.a.s.); (c) impegno di, rispettivamente, * e Istituto Prosperius, a postergare le proprie ragioni di credito verso, rispettivamente, Istituto Prosperius e * all'integrale rimborso in favore di BMPS del Finanziamento Ipotecario. Il Contratto di mutuo è stato oggetto di modifica con atto ai rogiti dell'Avv. Rita Abbate, Notaio in Reggello, del 14 ottobre 2021, rep. n. 13334, racc. n. 16379, registrato a Firenze il 22 ottobre 2021 al n. 44322, serie 1T, con cui è stata tra l'altro prorogata la durata dell'ammortamento del Finanziamento Ipotecario al 31 dicembre 2040. La società riferisce nel ricorso che l'importo mutuato con il Finanziamento Ipotecario è stato usato da Istituto Prosperius per finanziare * per consentirle il riscatto del contratto di leasing inerente all'Immobile San Domenico, di cui * era contraente ed utilizzatrice. Tale operazione ha quindi generato un debito finanziario di * verso Istituto Prosperius, di natura postergata, già integralmente svalutata ai fini del Concordato Semplificato di Istituto Prosperius in quanto non recuperabile. In ogni caso, tale credito è destinato a compensarsi con il controcredito di * discendente dall'esercizio del diritto di regresso per quanto * corrisponderà a BMPS in forza dell'Assunzione del Finanziamento Ipotecario e dell'Accordo di Ristrutturazione. Nell'ambito dei Concordati semplificati si prevede tra l'altro: la cessione dei rami d'azienda di * e Istituto Prosperius,

con subentro del cessionario e rinegoziazione dei contratti di locazione relativi all'Immobile San Domenico alle condizioni ivi previste; l'erogazione di finanza esterna; l'assunzione da parte di * del finanziamento fondiario dell'importo originario di Euro 24.500.000,00, concesso a favore di Istituto da parte di BMPS, garantito da ipoteca sull'Immobile San Domenico, nella forma dell'espromissione, in ragione dell'interesse anche di * a: evitare, alla luce delle previsioni del Concordato Semplificato di Istituto Prosperius, l'escussione da parte di BMPS dell'ipoteca e la conseguente procedura esecutiva sull'Immobile San Domenico; e a consentire a * di procedere a un rimborso - necessariamente dilazionato - del Finanziamento Ipotecario, unitamente agli altri debiti della stessa, nell'ambito di uno strumento di regolazione della propria crisi e con l'impiego dei flussi finanziari per la stessa effettivamente disponibili. In conformità e in esecuzione delle previsioni dei Concordati Semplificati, in data 19 dicembre 2025 sono state formalizzate le cessioni dei Rami d'Azienda ed è stato incassato, da parte di * e di Istituto Prosperius, il rispettivo prezzo di cessione. Il nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l'Immobile San Domenico è stato formalizzato tra * e le cessionarie dei * in data 30 aprile 2026, con efficacia dal 7 gennaio 2026. Il contratto prevede un canone annuo di locazione complessivo pari a:

(a) dal primo al quarto anno di locazione compresi, Euro 1.725.000,00, da corrispondersi in n. 12

(dodici) rate mensili dell'importo di Euro 143.750,00 ciascuna;

(b) a partire dal quinto sino all'ottavo anno compresi, Euro 1.600.000,00, da corrispondersi in 12

(dodici) rate mensili dell'importo di Euro 133.333,34 ciascuna;

(c) a partire dal primo rinnovo (nono anno), Euro 1.800.000,00, da corrispondersi in 12 (dodici) rate

mensili dell'importo di Euro 150.000,00 ciascuna. All'esito dell'udienza per l'omologa dell'11 marzo 2026, il Tribunale: (i) ha omologato il Concordato Semplificato Proget con decreto comunicato in data 20 maggio 2026; (ii) quanto al Concordato Semplificato di Istituto Propserius, ha rinviato l'udienza dapprima al 27 maggio 2026 e successivamente al 16 settembre 2026, essendo pendente l'opposizione proposta da BMPS in ragione, inter alia, della mancata (all'epoca dell'opposizione) intervenuta valida, efficace ed irrevocabile Assunzione del * Ipotecario da parte della * e della conseguente ritenuta assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. * all'esito della composizione negoziata, ha proseguito le interlocuzioni con i creditori nell'ambito dello strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da omologarsi ai sensi dell'art. 57 CCII. In data 25 maggio 2026, il Piano è stato oggetto di delibera dell'amministratore unico della Società, risultante da verbale notarile ai rogiti del Notaio Dott. * ai sensi dell'art. 120-bis CCII. Con separate scritture private tra: la Società e * in data 25 maggio 2026, autenticata dal Notaio * [...] in Firenze, Repertorio n. 19.685; la Società e Banco BPM s.p.a. in data 26 giugno 2026, autenticata dal Notaio * in Firenze, repertorio n. 19.786; sono stati perfezionati gli accordi, funzionalmente collegati tra loro, con i creditori rappresentanti oltre il 60% dei crediti nel loro complesso, che costituiscono l'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 57 CCII di * oggetto della presente domanda di omologazione. Il piano di risanamento prevede l'integrale pagamento dei creditori estranei e il pagamento dei creditori aderenti nella misura e nei tempi previsti dagli accordi. L'ammontare dei debiti complessivi considerati dal Piano, a seguito delle opportune integrazioni/rettifiche contabili ed extracontabili e tenendo altresì conto del Finanziamento Ipotecario oggetto di Assunzione nei confronti di BMPS, è pari a Euro 33.554.729,90. Il Piano di Risanamento della Società, sviluppato nell'orizzonte temporale 2026-2030, considera di destinare al fabbisogno dello strumento

la liquidità esistente, l'incasso dei canoni di locazione e dei crediti, gli apporti di alcuni fideiussori e, infine, il ricavato della vendita dell'Immobile San Domenico prevista entro il 31 dicembre 2030.

I canoni di locazione costituiscono la principale fonte di liquidità corrente della Società e sono

destinati al pagamento dei costi di gestione e al progressivo rimborso dei creditori. Le maggiori risorse, tuttavia, derivano dalla cessione dell'immobile San Domenico, di cui il Piano prevede la vendita entro il 31 dicembre 2030 ad un prezzo di Euro 20,1 milioni, corrispondente, a detta data, all'ammontare minimo necessario, unitamente agli altri flussi disponibili, per il pagamento integrale dei creditori non postergati. Tale valore risulta significativamente inferiore a quello risultante dalla perizia elaborata da Yard Reaas S.p.A. in data 20 dicembre 2023, la quale ha stimato il valore di mercato dell'immobile in Euro 31,6 milioni e il valore di pronto realizzo in Euro 26,9 milioni. Come precisato, l'accordo di ristrutturazione con i creditori aderenti è costituito dai due accordi stipulati con * e Banco BPM. L'accordo con * prevede:

i l'Assunzione del Finanziamento Ipotecario di Istituto Prosperius da parte di * con la forma dell'espromissione ai sensi dell'art. 1272 c.c., senza alcun effetto novativo rispetto ai contratti originari e senza alcuna soluzione di continuità quanto alle garanzie, nonché senza liberazione di *

ii il riscadenzamento dell'esposizione del Finanziamento Ipotecario in conformità al Piano; tale

riscadenzamento è sospensivamente condizionato a che, non oltre il 31 dicembre 2026, intervengano, inter alia: l'omologazione definitiva dell'Accordo di Ristrutturazione e la pubblicazione della relativa sentenza; la messa in liquidazione volontaria della Società; il conferimento del mandato irrevocabile per la vendita dell'Immobile San Domenico.

iii il rimborso mediante la vendita dell'Immobile San Domenico, da perfezionarsi entro il 31.12.2030 per un importo almeno sufficiente a pagare integralmente l'esposizione del Finanziamento Ipotecario esistente alla data della vendita, oltre agli altri debiti della Società considerati dal Piano; il correlato impegno di * di fare tutto quanto possibile per favorire la conforme e tempestiva vendita dell'Immobile San Domenico; in particolare, la rimodulazione del profilo di rimborso del Finanziamento Ipotecario è stata effettuata in modo tale da rendere i pagamenti sostenibili alla luce dei flussi di piano attesi, derivanti dai canoni di locazione e dalla vendita dell'Immobile San Domenico; a tali flussi si aggiungono:

- quanto sarà pagato dal Concordato semplificato di Istituto Prosperius, che in via prudenziale è

considerato nel minor importo di cui allo scenario "worst" dell'Ausiliario;

- gli apporti della Famiglia * e di Immobiliare Martina, nella loro qualità di fideiussori, per non meno di: entro il 31.12.2029, un ammontare pari alla differenza tra Euro 1.800.000,00 e l'ammontare del rimborso del finanziamento che BMPS avrà ricevuto dal * [...] entro il 31.12.2030, ulteriori Euro 3.500.000,00. In proposito il Piano prevede la cessione dell'immobile di Via San Domenico nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2030 consentendo l'integrale pagamento dei debiti pregressi e l'integrale rimborso del mutuo MPS, tuttavia, nel caso in cui la cessione non dovesse avvenire anteriormente, il Piano introduce una clausola di accelerazione che prevede risorse aggiuntive nel 2029 (importo che in base alle attuali previsioni ammonta ad Euro 1.334.000) che saranno definitivamente conteggiate quale differenza fra Euro 1.800.000 e l'importo che MPS incasserà dal riparto da parte di Istituto Prosperius spettante ai creditori chirografari sulla specifica posizione del credito di MPS garantito da ipoteca sui

beni concessa dal terzo * (che nella attuale versione di Piano di [...]) * è indicato essere pari ad Euro 466.000), rivenienti dalla cessione di immobili di proprietà e/o riconducibili alla famiglia *. Qualora entro il 31 dicembre 2029 non fossero ancora in essere serie trattative per la cessione dell'immobile di Via San Domenico per importi sufficienti all'integrale ripagamento dei debiti, viene previsto l'apporto di risorse aggiuntive nel 2030 per almeno Euro 3.500.000 rivenienti dalla cessione di ulteriori immobili di proprietà personale della famiglia *. Come precisato, il Piano assume, ai fini della sua fattibilità minima, un valore di cessione non inferiore ad Euro 20.100.000,00 (tenendo conto degli eventi di "accelerazione") e colloca tale evento nel 2030.

I beni oggetto delle "clausole di accelerazione" sono stati oggetto di perizia di stima al fine di

determinare il più probabile valore di mercato, con conferma di capienza rispetto agli impegni assunti dai fideiussori. Quanto all'accordo con Banco BPM, l'esposizione verso questo istituto trae origine dall'avviso di liquidazione n. 6/2019, emesso nell'aprile 2019 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze in relazione alla pretesa omessa registrazione di un contratto del 3 novembre 2016, perfezionato tra * (beneficiaria dell'atto) e Banco BPM, con la partecipazione di Prosperius, Proget, Istituto e della Famiglia Reali/Bigazzi. Detto avviso è stato oggetto di impugnazione accolta in primo grado dalla * con sentenza n. 222/01/2020, poi riformata dalla *, con sentenza n. 905/VI/2022 - che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'avviso - e avverso la quale è tuttora pendente giudizio in Cassazione iscritto al R.G. n. 30455/2022. Nelle more del giudizio, a seguito della notifica della cartella di pagamento, Banco BPM, quale coobbligata solidale, ha versato all'Erario l'intero importo richiesto, pari a complessivi Euro 1.099.963,88, di cui Euro 499.727,80 per imposta ("Quota Imposta") ed Euro 600.236,08 per sanzioni ("Quota Bullet"), maturando nei confronti della Società un corrispondente credito di regresso. L'accordo stabilisce:

- il riscadenzamento del Debito; tale riscadenzamento è sospensivamente condizionato a che, non oltre

il 31 dicembre 2026, intervengano, inter alia: l'omologazione definitiva dell'Accordo di Ristrutturazione e la pubblicazione della relativa sentenza; la messa in liquidazione volontaria della Società;

- la rideterminazione (ma solo in diminuzione) del Debito in funzione dell'esito del Contenzioso con

l'Agenzia delle Entrate, con obbligo a carico di Banco BPM di restituire a * quanto eventualmente sarà stato da quest'ultima corrisposto in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto a esito del Contenzioso AdE.

I creditori aderenti rappresentano oltre il 60% dei crediti.

Quanto ai creditori estranei, ne è previsto l'integrale e regolare pagamento nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, CCII, e dunque:

- (a) entro centoventi giorni dall'omologazione, con riguardo ai crediti già scaduti a tale data;

- (b) entro centoventi giorni dalla scadenza, con riguardo ai crediti non ancora scaduti alla data

dell'omologazione.

I creditori estranei sono costituiti da tutti i creditori diversi da BMPS e Banco BPM.

Il pagamento di tali esposizioni è stato, in parte, oggetto di accordi bilaterali autonomi, piani di rientro e dilazioni già perfezionati tra le parti, che ne hanno rideterminato le originarie scadenze in termini recepiti dal Piano; il trattamento così previsto risulta coerente con il Piano e con l'Attestazione e, in ogni caso, compatibile con i termini di cui

all'art. 57, comma 3, CCII. * secondo quanto attestato dal professionista indipendente è in grado, mediante la liquidità disponibile, i flussi derivanti dai canoni di locazione dell'Immobile San Domenico e le ulteriori risorse previste dal Piano, di far fronte sia al pagamento dei creditori estranei nei termini di legge sia alle obbligazioni correnti maturande. In particolare:

-il debito verso il * verrà pagato secondo i tempi delle rateizzazioni accordate e mediante ravvedimento operoso;

-i debiti verso i fornitori, nonché verso Banca Aidexa, Banca Cambiano e Toyota Financial Services,

saranno soddisfatti secondo i piani di rientro o stralcio già in essere e recepiti nei flussi del Piano;

-i debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali saranno soddisfatti secondo le rateizzazioni previste

dalla legge e recepite nel Piano. Non è prevista la soddisfazione dei debiti verso parti correlate (debiti verso le altre Società del Gruppo,

i soci e i fideiussori, inclusi gli eventuali crediti di regresso derivanti dai pagamenti effettuati dai debitori

solidali), poiché corrispondenti a crediti postergati ex lege o volontariamente. Infine, secondo la ricorrente, "L'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione di * e la sua corretta esecuzione porterà, inoltre, benefici anche alle altre Società del Gruppo e, precipuamente al * e al * consentendo di stabilizzarne definitivamente le previsioni. Si consideri al riguardo che l'(auspicata) omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione di * e la sua corretta esecuzione: (i) farà venir meno l'interesse di BMPS all'opposizione promossa avverso l'omologazione del CS Istituto, in quanto fondata, sostanzialmente, sulla mancata (all'epoca dell'opposizione) intervenuta valida, efficace ed irrevocabile Assunzione del Finanziamento Ipotecario da parte della * e la conseguente (ritenuta dalla Banca) assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; (ii) escluderà il rischio che BMPS escuta la fideiussione rilasciata da * a garanzia del Finanziamento Ipotecario, determinando un corrispondente beneficio per i creditori

(chirografari) di * attesa la migliore percentuale di soddisfazione che gli stessi potranno conseguire; (iii) escluderà il rischio che BPM eserciti il proprio diritto di regresso nei confronti di Istituto, * e * (la quale ultima, lo si ricorda, si è impegnata a erogare nuova finanza in Co favore dei in forza del Debito Banco BPM (di rango privilegiato attesa la surroga nei diritti di AdE), determinando un corrispondente beneficio per i creditori di * e Istituto attesa la migliore percentuale di soddisfazione che gli stessi potranno conseguire". Tutto ciò premesso si osserva quanto segue. Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento prescelto che, nella specie, è quello dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57 e ss. CCII. Il tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso lo strumento prescelto. Va innanzitutto affermata la competenza di questo tribunale nel cui circondario la società debitrice risulta avere il centro degli interessi principali (che ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, per la persona giuridica coincide "con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante), poiché la società * ha la propria sede legale a Firenze, Piazza Cesare Beccaria 4. Quanto ai requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, la società * è impresa non minore e si trova in stato di crisi o di insolvenza come risulta dai bilanci allegati e dalla situazione patrimoniale,

economica e finanziaria. Gli accordi contengono l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano è redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII. Esso in particolare appare idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Ad esso sono allegati i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3, CCII. Gli accordi sono conclusi con creditori che rappresentano oltre il 60% dei crediti. La complessiva operazione, fondata sugli accordi e sul piano, risulta idonea ad assicurare oltre alla soddisfazione dei creditori aderenti secondo i termini degli accordi, anche il pagamento integrale nei termini di legge dei creditori estranei. In particolare, il dott. * professionista indipendente, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; ha altresì specificamente attestato l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge. Nella verifica dei dati aziendali il professionista, oltre ai principi contabili e di revisione, ha fatto riferimento alle migliori prassi in materia tenendo presente gli orientamenti della giurisprudenza. L'attestatore ha dato adeguato conto sia della documentazione esaminata sia delle verifiche effettuate sia, in modo specifico, dei criteri utilizzati, criteri che fanno riferimento ai principi redazionali sviluppati dalla migliore dottrina e prassi professionale in materia, correttamente concentrandosi sulle poste critiche e su quelle di maggior rilievo, e valutandole secondo i principi generali dell'attività di revisione contabile. In particolare, la relazione del professionista indipendente è stata redatta sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dottrina in materia e secondo le linee guida predisposte dalla migliore prassi professionale, facendo, tra l'altro, riferimento ai Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, approvati dal * con delibera del 16.12.2020 e successive edizioni, fino alla versione 2024. Il lavoro di esame ed analisi, sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, è stato svolto mediante riscontri critici delle risultanze contabili e di tutto quanto esitato in base alle circolarizzazioni effettuate ai creditori di * nel confronto con i consulenti amministrativi e contabili della società e il redattore del piano di risanamento è stato possibile pervenire ad un sostanziale allineamento fra i dati contenuti nella proposta di accordo di ristrutturazione e nel piano di risanamento con le risultanze accertate dall'attestatore. Benché le procedure svolte dall'attestatore non consistano in una revisione contabile, il richiamo ai principi di revisione deve essere inteso come riferimento a "tecniche di revisione", da impiegare come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione. Quest'ultimo, attraverso un'attività di complessiva revisione dell'impianto contabile, ne ha verificato la capacità di esprimere compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In particolare, ai fini del giudizio sulla la veridicità dei dati aziendali, il professionista, come precisato dalla Linee Guida in materia, ha verificato la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue. Dalle verifiche così condotte non sono emerse rettifiche significative; di esse comunque l'attestatore ha tenuto conto nella espressione del proprio giudizio di fattibilità e inoltre queste sono state provvisoriamente pesate mediante, un fondo oneri/rischi provvisorio, che potrà essere in parte eliminato ove ne vengano meno i presupposti, andando così a costituire una riserva di Piano. Quanto al giudizio prognostico sulla fattibilità del Piano, il professionista si è avvalso delle conoscenze progressivamente acquisite sulla società nonché sul gruppo (tenuto conto dell'incarico che al medesimo è stato conferito anche per le attestazioni dei concordati semplificati delle società * [...] e Istituto Prosperius Srl), e ha condotto un'analisi dettagliata sulle varie voci anche di costo e ricavo del "Piano di risanamento" e della prevista "Manovra Finanziaria" (da ultimo la versione "Piano attestato di

risanamento ex art. 57 CCII” datato 21 maggio 2026) e del cronoprogramma dei pagamenti. Benché i dati prognostici (patrimoniali e finanziari) siano, per definizione, caratterizzati da un insopprimibile grado di incertezza, è stata condotta un’accurata analisi di sensitività del piano, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza (a partire da Cass. S.U. n. 1521/2013), in modo da fornire ai creditori un quadro informativo completo, circa i dati, le verifiche interne compiute e le connesse valutazioni. Tale giudizio è stato condotto seguendo un percorso logico, argomentato e controllabile, dotato di coerenza interna e idoneo a raggiungere conclusioni coerenti con la situazione di fatto dell’impresa, nonché con quella del contesto macroeconomico e di settore in cui essa opera, alla luce anche degli standard internazionali in materia (International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 “The Examination of Prospective Financial Information” emesso dall’International Federation of Accountants). Verificata la completezza, analiticità e adeguatezza dell’attestazione, il tribunale ritiene che i creditori siano stati correttamente informati e che il piano sia idoneo sia a consentire l’esecuzione dei due accordi di ristrutturazione del debito oggetto di omologazione sia a soddisfare nei termini di legge o singolarmente pattuiti i creditori estranei. Va osservato che le principali risorse destinate ai creditori, sia aderenti che estranei, derivano da un bene immobile di cui sono certi la consistenza e il valore, nonché da canoni di locazione allo stato regolarmente pagati da soggetti che, acquistando i rami di azienda e versandone il prezzo, hanno dimostrato di avere la solidità necessaria per fare fronte alle proprie obbligazioni, così come coloro che si sono impegnati a fornire la finanza esterna necessaria, che risultano dotati di patrimoni immobiliari capienti. Il piano, inoltre, si basa su ipotesi prudenziali, assumendo i valori realizzabili negli scenari deteriori, ed inoltre si intreccia con i piani delle altre società del gruppo, in gran parte anch’essi oggetto di analisi accurata di fattibilità svolta da medesimo attestatore e dagli organi delle procedure di concordato semplificato. Si tratta dunque di un progetto complesso che coinvolge tutte le società del gruppo e che è stato elaborato al fine di consentirne il superamento della situazione di crisi assicurando ai creditori la migliore soddisfazione rispetto alle possibili alternative. Infine, non sono state proposte opposizioni e il giudizio del tribunale non può che arrestarsi alle considerazioni fin qui espresse che portano a ritenere sussistenti tutti i presupposti di legge per l’omologazione.

PQM

Visto l’art. 48, comma 4, CCII,

OMOLOGA

L’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso dalla società *: con * in data 25 maggio 2026, con scrittura privata autenticata dal Notaio * in Firenze, Repertorio n. 19.685; con Banco BPM s.p.a. in data 26 giugno 2026, con scrittura privata autenticata dal Notaio * in Firenze, repertorio n. 19.786.

Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l’iscrizione al registro delle imprese a

norma dell’art. 45 CCII.

Firenze, 26/08/2026